

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

|                             |                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Determinazione dirigenziale | n. DET-AMB-2023-4736 del 18/09/2023                                                                                                                                                                                                |
| Oggetto                     | DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015. O.R.M. OMNIA RESINA MAZZOTTI SRL. ADOZIONE AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) PER L'ATTIVITÀ DI PRODUZIONE MANUFATTI IN VETRORESINA SITA IN COMUNE DI BAGNARA DI ROMAGNA, VIA MOLINELLO, N.10/B. |
| Proposta                    | n. PDET-AMB-2023-4906 del 18/09/2023                                                                                                                                                                                               |
| Struttura adottante         | Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna                                                                                                                                                                                   |
| Dirigente adottante         | Ermanno Errani                                                                                                                                                                                                                     |

Questo giorno diciotto SETTEMBRE 2023 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, Ermanno Errani, determina quanto segue.

**Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna**

---

**OGGETTO:** DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015. **O.R.M. OMNIA RESINA MAZZOTTI SRL. ADOZIONE AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA)** PER L'ATTIVITÀ DI PRODUZIONE MANUFATTI IN VETRORESINA SITA IN COMUNE DI BAGNARA DI ROMAGNA, VIA MOLINELLO, N.10/B.

**IL DIRIGENTE**

RICHIAMATO il regolamento di cui al *DPR 13 marzo 2013, n. 59* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTI:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della LR n. 13/2015 che fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;

VISTA l'istanza presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna in data 21/07/2023 - assunta da ARPAE SAC con PG 2023/127936 - pratica SinaDoc n. 27780/2023 dalla **Ditta O.R.M. Omnia Resina Mazzotti srl (C.F./P.IVA 00072030398)**, avente sede e attività di produzione manufatti in vetroresina in Comune di Bagnara di Romagna, Via Molinello, n.10/B, con la quale si richiede il rilascio dell'AUA, ai sensi del DPR n.59/2013, comprensiva dei seguenti titoli abilitativi ambientali:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera (ai sensi dell'art.269 del Dlgs n.152/2006 e smi);
- valutazione di impatto acustico (ai sensi della Legge n.447/1995).

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di emissioni in atmosfera:

- ✓ D.Lgs. n. 152/2006 e smi recante "*Norme in materia ambientale*", in particolare la Parte V - Titolo I (in materia di emissioni in atmosfera di impianti e attività);
- ✓ DGR n.2236/2009 e smi recante disposizioni in materia di "Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell'art.272, commi 1, 2 e 3 del *DLgs n.152/2006, parte V*".
- ✓ Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna (CRIAER);

VISTA la *Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi* recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dal responsabile del procedimento amministrativo individuato ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 e smi per la pratica ARPAE SinaDoc n. **27780/2023**, emerge che:

- La Ditta **O.R.M. Omnia Resina Mazzotti srl** ha presentato al SUAP dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna in data 21/07/2023 apposita istanza per il rilascio dell'AUA per l'attività di produzione manufatti in vetroresina sita in Comune di Bagnara di Romagna, Via Molinello, n.10/B, comprensiva del seguente titolo abilitativo ambientale:
  - Autorizzazione alle emissioni in atmosfera (ai sensi dell'art.269 del Dlgs n.152/2006 e smi) – è in essere l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera rilasciata dalla Provincia di Ravenna con provvedimento n.154/2008 del 04/04/2008, per la quale si richiede il rinnovo;
- l'istanza si intendeva formalmente completa e correttamente presentata, con avvio del procedimento in data 21/07/2023 (PG. 2023/127936) e contestualmente è stata indetta la Conferenza dei Servizi semplificata in modalità asincrona (PG.2023/130757);

ACQUISITI nel corso del procedimento amministrativo, i pareri favorevoli, con prescrizioni, necessari e vincolanti per l'adozione dell'AUA:

- Relazione Tecnica Istruttoria del Servizio Territoriale ARPAE di Faenza e Bassa Romagna per le emissioni in atmosfera (PG 2023/141258 del 16/08/2023);
- Parere dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna per la conformità urbanistica e la valutazione di impatto acustico e per la conformità urbanistica (PG. 2023/150585 del 05/09/2023)

ACCERTATO che la Ditta ha provveduto al versamento degli oneri istruttori come previsto dal tariffario ARPAE, mediante PagoPA in data 18/09/2023;

PRESO ATTO delle indicazioni fornite dalla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Ravenna con nota PG Provincia di Ravenna n. 49231/2014 del 29/05/2014, per cui le autorizzazioni ambientali in materia di scarichi idrici e emissioni in atmosfera disciplinate dall'art. 269 e dall'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi non vengono in rilievo ai fini della verifica antimafia di cui al D.Lgs n. 159/2011 e, quindi, sono esonerate da tale obbligo;

RITENUTO che sussistono gli elementi per procedere con l'adozione dell'AUA a favore della Ditta **O.R.M. Omnia Resina Mazzotti srl**, nel rispetto di condizioni e prescrizioni per l'esercizio dell'attività di produzione manufatti in vetroresina svolta in Comune di Bagnara di Romagna, Via Molinello, n.10/B e che sarà rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

CONSIDERATO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;

PRECISATO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

DATO ATTO che, ai sensi del DPR n. 59/2013, l'Autorità competente (ARPAE - SAC di Ravenna) adotta il provvedimento di AUA nel termine di 120 giorni dalla presentazione della domanda completa e corretta formalmente al SUAP territorialmente competente, fatta salva l'eventuale sospensione dei termini del procedimento in caso di richiesta di integrazione documentale;

VISTA la Determina 2022-30 del 08/03/2022 della Direzione Generale di conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna al Dott. Ermanno Errani.

SI INFORMA che, ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente di ARPAE SAC territorialmente competente;

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo, Paola Dradi, del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna:

## DETERMINA

per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

1. **L'ADOZIONE**, ai sensi del DPR n.59/2013, dell'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)** a favore della Ditta **O.R.M. Omnia Resina Mazzotti srl (C.F./P.IVA 00072030398)**, avente sede e attività di produzione manufatti in vetroresina in Comune di Bagnara di Romagna, Via Molinello, n.10/B, fatti salvi i diritti di terzi;
2. DI VINCOLARE la presente AUA al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:
  - 2.a) Per l'esercizio dell'attività, il gestore deve rispettare tutte le condizioni e prescrizioni specifiche, contenute negli allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di AUA. In particolare: l'**Allegato A)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ;

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la Ditta deve essere in possesso, previste dalle normative vigenti e non comprese dalla presente AUA;

È altresì fatto salvo il rispetto delle norme in materia di sicurezza e igiene degli ambienti di lavoro;

3. Eventuali modifiche dell'attività e/o dell'impianto oggetto della presente AUA devono essere comunicate ovvero richieste ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 59/2013.  
Costituiscono modifica sostanziale da richiedere, ai sensi dell'art. 6, comma 2) del DPR n. 59/2013, tramite il SUAP territorialmente competente, con apposita domanda per il rilascio di nuova AUA, in particolare:
  - ✓ ogni modifica che comporti un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni in atmosfera o che altera le condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse e che possa produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente;

**Rispetto all'impatto acustico**, la Ditta è tenuta al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- l'attività potrà svolgersi nel solo periodo di riferimento diurno (ore 06-22) secondo quanto indicato nella valutazione di impatto acustico presentata;
  - qualora la Ditta intenda modificare, potenziare o introdurre nuove sorgenti sonore, ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 447/1998, con la comunicazione/domanda di modifica dell'AUA dovrà essere presentata la documentazione previsionale d'impatto acustico secondo i criteri della DGR n. 673/2004 *"Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione di clima acustico"*.
4. La presente AUA è comunque soggetta a rinnovo ovvero revisione delle prescrizioni contenute nell'AUA stessa, prima della scadenza, qualora si verifichi una delle condizioni previste all'art. 5, comma 5) del DPR n. 59/2013;
  5. DI STABILIRE che, ai sensi dell'art. 3, comma 6) del DPR n. 59/2013, la **validità della presente AUA** è fissata pari a **15 anni** a partire dalla data del rilascio da parte del SUAP territorialmente competente ed è rinnovabile. A tal fine, almeno **6 mesi prima della scadenza**, dovrà essere presentata apposita **domanda di rinnovo** ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 59/2013;
  6. DI DARE ATTO che l'**AUA adottata** con il presente provvedimento diviene esecutiva sin dal momento della sottoscrizione della stessa da parte del dirigente di ARPAE - SAC di Ravenna o chi ne fa le veci, **assumendo efficacia dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente**;
  7. DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento;
  8. DI DARE ATTO che la Sezione Provinciale ARPAE di Ravenna esercita i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento;

9. DI TRASMETTERE il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 4, comma 7) del DPR n. 59/2013, al SUAP territorialmente competente per il rilascio al soggetto richiedente. Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza.

**DICHIARA che:**

- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione di Arpae – sottosezione sui rischi corruttivi e trasparenza;
- i termini per la conclusione del procedimento citati in premessa, sono stati rispettati

**E SI INFORMA che:**

- avverso il presente atto gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

IL DIRIGENTE DEL  
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI  
DI RAVENNA  
Dott. Ermanno Errani

**EMISSIONI IN ATMOSFERA**  
(ai sensi dell'art.269 del Dlgs n.152/2006 e smi)

**Condizioni:**

- L'Azienda, che svolge attività di fabbricazione serbatoi e impianti di trattamento acque di scarico in vetroresina, ha presentato un'istanza per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale a seguito del rinnovo dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera rilasciata dalla Provincia di Ravenna con provvedimento n. 154/2008;
- la lavorazione prevede l'impiego di resine stireniche e fibre di vetro, che preliminarmente alle successive fasi di lavorazione vengono miscelate; tale fase di lavorazione origina l'emissione denominata E7.
- La produzione dei prodotti e manufatti in vetroresina prevede la realizzazione di tre categorie di articoli:
  - i coperchi vengono realizzati tramite l'impiego di un'attrezzatura denominata "taglio e spruzzo", dotata di impianto di aspirazione localizzata afferente alle emissioni denominate rispettivamente E1 ed E2;
  - i cilindri vengono realizzati tramite lo stampaggio del mandrino, ovvero sovrapponendo diversi strati di fibre di vetroresina e additivi; tale attività origina l'emissione denominata E6;
  - gli accessori sono realizzati tramite stampaggio nella fase di finitura dell'articolo e danno origine alle emissioni denominate E12, E13, E14, E15 ed E16.
- Il proponente dichiara inoltre che nel locale officina vengono eseguite sporadicamente operazioni di saldatura di materiali ferrosi non in acciaio inox; la captazione degli inquinanti che si liberano durante tali operazioni è realizzata tramite un banco di aspirazione mobile/carrellato che reimmette in ambiente di lavoro la corrente d'aria filtrata. Viene altresì dichiarato che la realizzazione dei manufatti in vetroresina può prevedere operazioni di levigatura realizzate direttamente nei locali di produzione; le polveri prodotte da tale attività vengono captate e trattate da un impianto di aspirazione mobile (Bubbler) che tratta la corrente d'aria facendola gorgogliare in un battente d'acqua contenuto all'interno del dispositivo e successivamente la reimmette in ambiente di lavoro;
- Nello stabilimento sono presenti n°5 caldaie alimentate a metano, ad uso civile. Le caldaie contraddistinte dalle sigle C1, C2, C3, C4 e C5 hanno una PTN pari a: C1 PTN 0,35 MWt, C2 PTN 0,55 MWt, C3 PTN 0,04 MWt, C4 PTN 0,03 MWt e C5 PTN 0,03 MWt ;
- Le emissioni denominate E1 ed E2 sono dotate di sistemi di abbattimento del materiale particolato, costituito da filtri a pannelli (pannelli Kraft), che risultano correttamente dimensionati secondo i criteri adottati dalla Regione Emilia-Romagna. Le restanti emissioni non sono dotate di sistemi di abbattimento.

**Limiti:****PUNTI DI EMISSIONE E1, E2 – TAGLIO E SPRUZZO – Filtri in pannelli kraft in carta**

|                 |       |              |
|-----------------|-------|--------------|
| Portata massima | 25000 | Nmc/h ognuno |
| Altezza minima  | 7     | m            |
| Durata          | 8     | h/g          |
| Temperatura     | <60   | °C           |

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

|         |     |        |
|---------|-----|--------|
| Polveri | 10  | mg/Nmc |
| COV     | 100 | mg/Nmc |

**PUNTO DI EMISSIONE E6 – STAMPAGGIO MANDRINO**

|                 |       |       |
|-----------------|-------|-------|
| Portata massima | 60000 | Nmc/h |
| Altezza minima  | 7     | m     |
| Durata          | 8     | h/g   |
| Temperatura     | <60   | °C    |

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

|         |    |        |
|---------|----|--------|
| Polveri | 10 | mg/Nmc |
| COV     | 60 | mg/Nmc |

#### **PUNTO DI EMISSIONE E7 – PREPARAZIONE MISCELE**

|                 |      |       |
|-----------------|------|-------|
| Portata massima | 2500 | Nmc/h |
| Altezza minima  | 7    | m     |
| Durata          | 8    | h/g   |
| Temperatura     | <60  | °C    |

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

|         |    |        |
|---------|----|--------|
| Polveri | 10 | mg/Nmc |
| COV     | 60 | mg/Nmc |

#### **PUNTI DI EMISSIONE E12, E13, E14, E15 – STAMPAGGIO ACCESSORI, MONTAGGIO E FINITURA**

|                 |      |              |
|-----------------|------|--------------|
| Portata massima | 4000 | Nmc/h ognuno |
| Altezza minima  | 7    | m            |
| Durata          | 8    | h/g          |
| Temperatura     | <60  | °C           |

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

|         |    |        |
|---------|----|--------|
| Polveri | 10 | mg/Nmc |
| COV     | 45 | mg/Nmc |

#### **PUNTO DI EMISSIONE E16 – LAVORAZIONI, STAMPAGGIO ACCESSORI, MONTAGGIO E FINITURA**

|                 |       |       |
|-----------------|-------|-------|
| Portata massima | 27000 | Nmc/h |
| Altezza minima  | 7     | m     |
| Durata          | 8     | h/g   |
| Temperatura     | <60   | °C    |

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

|         |    |        |
|---------|----|--------|
| Polveri | 10 | mg/Nmc |
| COV     | 40 | mg/Nmc |

#### **Prescrizioni:**

1. Per tutti i punti di emissione sopra indicati, dovranno essere espletate le procedure di autocontrollo previste dall'art.269 del Dlgs n. 152/2006 e smi, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento della presente AUA. In tal senso la Ditta è tenuta ad effettuare almeno tre autocontrolli analitici alle emissioni per un periodo rappresentativo di funzionamento dell'impianto (circa 10 giorni). Gli esiti degli autocontrolli devono essere trasmessi ad ARPAE SAC e ad ARPAE Servizio Territoriale di Faenza e Bassa Romagna;
2. In ottemperanza all'art. 269 c. 6 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi, il gestore deve comunicare a mezzo posta certificata (PEC) o attraverso portali dedicati, a Arpae SAC, al Servizio Territoriale ARPAE competente e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento, quanto segue:
  - la data di messa in esercizio dell'impianto/attività con almeno 15 giorni di anticipo;
  - i dati relativi alle analisi di messa a regime delle emissioni, ovvero i risultati dei monitoraggi che attestano il rispetto dei valori limite, effettuati **possibilmente** nelle condizioni di esercizio più gravose, di norma entro i 30 giorni successivi alla data di messa a regime.
  - Possono essere stabiliti dall'Autorità Competente (Arpae SAC) tempi di comunicazione dei dati superiori a 30 giorni, nel caso di comprovate necessità tecniche diverse (ad esempio IPA, PCB che necessitano di tempi analitici superiori).
3. Tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) non possono di norma intercorrere più di 60 giorni; Arpae SAC può concedere eventuali deroghe a tale intervallo temporale, previa motivata e preventiva comunicazione da parte del Gestore. Qualora non sia possibile il rispetto delle date di messa in esercizio già comunicate o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti indicati in autorizzazione, il gestore è tenuto a informare con congruo anticipo Arpae

SAC, specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorsi 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore.

4. Qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, **il valore assoluto della** differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore deve inviare i risultati dei rilievi corredati di una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di Portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario.
5. Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il gestore di stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, a Arpae SAC e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa Ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate.
6. Nel caso in cui il gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:
  - dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
  - rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
  - nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione.
7. In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:
  - l'attivazione di un eventuale **sistema di abbattimento** di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un **sistema di abbattimento**;
  - la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
  - la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento;
8. Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006 e smi, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale. Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti

(anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate preferibilmente via posta elettronica certificata o secondo diverse modalità (stabilite in autorizzazione), all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA), entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

9. Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico riportante le informazioni previste in Appendice 2 dell'Allegato VI della Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, e conservate a disposizione dell'Autorità di Controllo (Arpae APA), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.
10. I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto. I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.
11. I metodi di misura manuali o automatici ritenuti idonei per la misurazione delle grandezze fisiche, dei componenti principali e dei valori limite degli inquinanti nelle emissioni, conformemente a quanto indicato dal D.Lgs. n. 152/2006, sono stati scelti in base alle pertinenti norme tecniche CEN, nazionali, ISO, altre norme internazionali o nazionali. In relazione alla complessità e alla variabilità del contesto industriale/impiantistico presente sul territorio regionale, la successiva tabella riporta generalmente per ogni inquinante, sostanza chimica o grandezza fisica, una gamma di metodi ritenuti adeguati e che possono essere utilizzati per le relative determinazioni.

| Parametro/Inquinante                                                                          | Metodi di misura                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento                            | UNI EN 15259:2008                                                                                                                                                                      |
| Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione                                     | UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017);<br>UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico) |
| Ossigeno (O <sub>2</sub> )                                                                    | UNI EN 14789:2017 (*);<br>ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)                                                     |
| Anidride Carbonica (CO <sub>2</sub> )                                                         | ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, etc)                                                                                                                                       |
| Umidità – Vapore acqueo (H <sub>2</sub> O)                                                    | UNI EN 14790:2017 (*)                                                                                                                                                                  |
| Polveri totali (PTS) o materiale particellare                                                 | UNI EN 13284-1:2017 (*);<br>UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici);<br>ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m <sup>3</sup> )                                     |
| Polveri PM <sub>10</sub> e/o PM <sub>2,5</sub> (determinazione della concentrazione in massa) | UNI EN ISO 23210:2009 (*); VDI 2066 parte 10; US EPA 201-A                                                                                                                             |
| Silice libera cristallina (SiO <sub>2</sub> )                                                 | UNI 11768:2020                                                                                                                                                                         |
| Fibre di amianto                                                                              | UNI ISO 10397:2002;<br>D.Lgs 114/95 (allegato A)                                                                                                                                       |
| Sostanze alcaline                                                                             | Campionamento UNI EN 13284-1: 2017 + analisi NIOSH 7401                                                                                                                                |
| Nebbie d'olio                                                                                 | Campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi UNICHIM 759;<br>Campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi NIOSH 5026;<br>Campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi UNI EN ISO          |

|                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                 | 16703:2011                                                                                                                                                                        |
| Metalli (antimonio Sb, arsenico As, cadmio Cd, cromo Cr, cobalto Co, rame Cu, piombo Pb, manganese Mn, nichel Ni, tallio Tl, vanadio V, zinco Zn, boro B, etc.) | UNI EN 14385:2004 (*); ISTISAN 88/19 + UNICHIM 723;<br>US EPA Method 29                                                                                                           |
| Cromo VI                                                                                                                                                        | Campionamento UNI EN 14385:2004 + NIOSH 7600 (**);<br>Campionamento UNI EN 14385:2004 + NIOSH 7605 (**);<br>US EPA Method 61                                                      |
| Mercurio Totale (Hg)                                                                                                                                            | UNI EN 13211-1:2003 (*);<br>UNI CEN/TS 17286/2020;<br>UNI EN 14884:2006 (metodo di misura automatico)                                                                             |
| Monossido di Carbonio (CO)                                                                                                                                      | UNI EN 15058:2017 (*);<br>ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, celle elettrochimiche etc.)                                                                                 |
| Ossidi di Zolfo (SOx) espressi come SO2                                                                                                                         | UNI EN 14791:2017 (*);<br>UNI CEN/TS 17021:2017 (*) (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR);<br>ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1)                           |
| Ossidi di Azoto (NOx) espressi come NO2                                                                                                                         | UNI EN 14792:2017 (*);<br>ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1);<br>ISO 10849:1996 (metodo di misura automatico);<br>Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)    |
| Protossido di Azoto (N2O)                                                                                                                                       | UNI EN ISO 21258:2010                                                                                                                                                             |
| Acido Cloridrico (HCl)<br>Cloro e suoi composti inorganici espressi come HCl                                                                                    | UNI EN 1911:2010 (*);<br>UNI CEN/TS 16429:2021 (metodo di misura automatico);<br>ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.2)                                                                 |
| Acido Fluoridrico (HF)<br>Fluoro e suoi composti inorganici espressi come HF                                                                                    | ISO 15713:2006 (*);<br>UNI 10787:1999;<br>UNI CEN/TS 17340:2021<br>ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 2)                                                                              |
| Acidi inorganici volatili:<br>Acido Nitrico (HNO3)<br>Acido Bromidrico (HBr), Bromo e suoi composti inorganici espressi come HBr                                | ISTISAN 98/2 (estensione del DM 25/08/2000 all. 2 ad Ac. Nitrico e Ac. Bromidrico)                                                                                                |
| Acido Solforico e suoi sali, espressi come H2SO4                                                                                                                | Campionamento UNI 10787:1999 + analisi ISTISAN 98/2 (estensione del DM 25/08/2000 all. 2 per Ac. Solforico)                                                                       |
| Acido Fosforico, Fosfati e suoi composti inorganici espressi come H3PO4                                                                                         | Campionamento UNI 10787:1999 + analisi ISTISAN 98/2 (estensione del DM 25/08/2000 all. 2 per Ac. Fosforico);<br>Campionamento UNI 10787:1999 + analisi APAT CNR IRSA 4110 A1      |
| Acido Cianidrico e cianuri inorganici (espressi come HCN)                                                                                                       | US EPA OTM-29:2011; CARB 426:1987;<br>NIOSH 7904 (**) con campionamento isocinetico;<br>Campionamento UNI 10787:1999 + analisi ISTISAN 98/2 (estensione del DM 25/08/2000 all. 2) |
| Acido Solfidrico (H2S)                                                                                                                                          | US EPA Method 15 (*); US EPA Method 16 (*);<br>UNICHIM 634:1984; UNI 11574/2015;<br>Biogas: campionamento UNI EN ISO 10715:2001, analisi UNI                                      |

|                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                      | EN ISO 19739:2007                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Ammoniaca                                                                                            | US EPA CTM-027; UNI EN ISO 21877:2020(*)<br>UNICHIM 632:1984                                                                                                                                                                                                                                |
| Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)                              | UNI EN 12619:2013(*)                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Metano (CH <sub>4</sub> )                                                                            | UNI EN ISO 25140:2010; UNI EN ISO 25139:2011                                                                                                                                                                                                                                                |
| Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)<br>con esclusione del Metano | UNI EN 12619:2013 + UNI EN ISO 25140:2010                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Composti Organici Volatili (COV) (determinazione dei singoli composti)                               | UNI CEN/TS 13649:2015 (*)                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Benzene                                                                                              | UNI CEN/TS 13649:2015                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Microinquinanti Organici:<br>Diossine e Furani (PCDD+PCDF)                                           | UNI EN 1948-1,2,3:2006 (*)                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Microinquinanti Organici:<br>Policlorobifenili (PCB)                                                 | UNI EN 1948-4:2014 (*)                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Microinquinanti Organici:<br>Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA)                                 | ISO 11338-1 e 2:2003 (*);<br>Campionamento UNI EN 1948-1:2006 + analisi ISTISAN 97/35;<br>DM 25/08/2000 n. 158 All. 3 (ISTISAN 97/35)                                                                                                                                                       |
| Ammine alifatiche                                                                                    | NIOSH 2010 (**);<br>Campionamento UNI EN ISO 21877:2020 + analisi US EPA 5021A+8260C (oppure APAT CNR IRSA 5020)                                                                                                                                                                            |
| Ammine aromatiche                                                                                    | NIOSH 2002 (**);<br>Campionamento UNI EN ISO 21877:2020 + analisi US EPA 3510C+8270E                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Aldeidi                                                                                              | CARB 430:1991;<br>Campionamento US EPA SW-846 Test Method 0011 + analisi EPA 8315A;<br>US EPA-TO11 A (**); NIOSH 2016 (**);<br>Campionamento US EPA 323 + analisi APAT CNR IRSA 5010 B1 o B2 + US EPA TO-11A;<br>UNI CEN/TS 17638:2021 + analisi APAT CNR IRSA 5010 B1 o B2 + US EPA TO-11A |
| Formaldeide                                                                                          | US EPA Method 323; US EPA 316; US EPA-TO11 A (**);<br>NIOSH 2016 (**); UNI CEN/TS 17638:2021 (*)                                                                                                                                                                                            |
| Fenoli                                                                                               | Campionamento US EPA CTM-032 + analisi US EPA 3510 + analisi US EPA 8270;<br>Campionamento UNI 10787:1999 + analisi US EPA 3510 + analisi US EPA 8270;<br>UNICHIM 504:1980 (**); OSHA 32 (**); NIOSH 2546 (**);                                                                             |
| Acidi Organici                                                                                       | NIOSH 2011 (**) (Acido Formico);<br>NIOSH 1603 (**) (Acido Acetico);<br>Campionamento UNI 10787:1999 + analisi US EPA 3510 + analisi US EPA 8270                                                                                                                                            |
| Ftalati                                                                                              | OSHA 104 (**);<br>Campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi NIOSH 5020                                                                                                                                                                                                                    |
| Isocianati                                                                                           | US EPA CTM 36 + 36A; UNICHIM 488:1979 (**);<br>UNICHIM 429 (**); UNI ISO 16702:2010 (**);                                                                                                                                                                                                   |

|                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Glicoli                                                                                                                                                                                                                                         | Campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi NIOSH 5523;<br>NIOSH 5523 (**);<br>Campionamento US EPA 316 + analisi UNICHIM 1367:1999             |
| Cloruro di vinile (cloroetene)                                                                                                                                                                                                                  | UNI CEN/TS 13649:2015; US EPA 106                                                                                                               |
| Ozono (come Ossidanti Totali in aria)                                                                                                                                                                                                           | OSHA ID-214 (**)                                                                                                                                |
| Ossido di etilene                                                                                                                                                                                                                               | UNICHIM 1580:01(**); NIOSH 1614 (**); NIOSH 3702(**);<br>NIOSH 3800(**)                                                                         |
| Furfurolo, furfurale, aldeide furanica                                                                                                                                                                                                          | UNI CEN/TS 13649:2015; US EPA-TO11 A (**); NIOSH 2016 (**);<br>Campionamento US EPA 323 + analisi APAT CNR IRSA 5010<br>B1 o B2 + US EPA TO-11A |
| Concentrazione di Odore (in Unità Olfattometriche/m3)                                                                                                                                                                                           | UNI EN 13725:2004                                                                                                                               |
| Assicurazione di Qualità dei sistemi di monitoraggio delle emissioni                                                                                                                                                                            | UNI EN 14181:2015                                                                                                                               |
| (*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni |                                                                                                                                                 |

**Per gli inquinanti e i parametri** riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.

**I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare** l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non
- superiore al 30% del risultato;

**Le difformità** accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006.

**12. I camini di emissione** devono essere dotati di prese di misura posizionate in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Ogni emissione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di prelievo. Per garantire la condizione di stazionarietà necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento (UNI 10169 e UNI EN 13284-1); le citate norme tecniche prevedono che le condizioni di stazionarietà siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità (5 diametri nel caso di sfogo diretto in atmosfera). E' facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza. Ogni presa di misura deve essere attrezzata con bocchettone di diametro interno da 3 pollici filettato internamente e deve sporgere per almeno 50mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati a circa 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro. I camini devono essere attrezzati per i prelievi anche nel caso di attività per le quali non sia previsto un autocontrollo periodico ma sia comunque previsto un limite di emissione.

**13. I sistemi di accesso** degli operatori ai punti di misura e prelievo devono garantire il rispetto delle norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08. L'azienda deve fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni. I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli. Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno. In mancanza di strutture fisse di accesso ai punti di misura e prelievo, l'azienda deve mettere a

disposizione degli operatori addetti alle misure idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza.

**14.** Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Quota > 5 m e < 15 m | Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante. |
| Quota >15 m          | Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.                                                                                                                                                                        |

Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta.

A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota.

La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:

- parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
- piano di calpestio orizzontale e antisdrucchiolo;
- protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.

Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

**15. DI indicare per i controlli** che dovranno essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento aziendale, **un autocontrollo analitico con frequenza annuale per tutti i punti di emissione indicati.** La data, l'orario, i risultati delle misure di autocontrollo, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati (o allegati) su un **registro**, con pagine numerate e bollate dal Servizio Territoriale ARPAE di Faenza e Bassa Romagna, firmato dal responsabile dell'impianto e da tenere a disposizione degli organi di controllo. Sullo stesso registro, la Ditta è tenuta ad annotare:

- **le manutenzioni ordinarie e straordinarie da effettuare ai sistemi di abbattimento installati e le eventuali anomalie degli stessi, con frequenza almeno annuale;**
- **le manutenzioni ordinarie e straordinarie da effettuare sugli impianti termici, con frequenza almeno annuale.**

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**